

Spett.le Assaeroporti
Vicepresidente Vicario
Avv. Fulvio Cavalleri
assaeroporti@pec.it

e. p.c.

Spett.le Assaeroporti
Segretario Generale
Avv. Valentina Lener
assaeroporti@pec.it

ENAC
Presidente
Dott. Nicola Zaccheo

Oggetto: Disposizione prot. n. GENDISP.DG.11/05/2020-0000020-P.
- Riscontro a richiesta chiarimenti.

Si fa riferimento alla nota pari oggetto di codesta spettabile Associazione del 20 maggio 2020 (acquisita con prot. Enac n. 49831) e alle pregresse interlocuzioni, anche per le vie brevi, per rappresentare quanto segue.

Come noto, con il provvedimento in oggetto lo Scrivente ha disposto la dilazione dei termini del versamento del canone concessorio 2019 e del canone concessorio 2020 dovuto dal gestore ad Enac.

Tuttavia, per spirito di equità fra i vari operatori del settore del trasporto aereo, la predetta disposizione subordina la dilazione di che trattasi alla previa sospensione da parte del gestore della fatturazione – come meglio di seguito specificato - dei canoni delle subconcessioni aviation, nella misura, calcolata in via previsionale, del canone effettivamente differito.

In tal modo si dà la possibilità ai gestori aeroportuali di beneficiare, comunque, di una liquidità pari alla differenza fra il canone calcolato sui volumi di traffico dell'anno precedente e il canone che sarà effettivamente corrisposto a saldo, tenuto conto della contrazione dei volumi a seguito dell'epidemia in corso.

Si è ritenuto che tale meccanismo apporti un beneficio all'intera filiera per quanto possibile, in quota parte proporzionale, in ispecie ai subconcessionari aviation, anche essi pesantemente toccati dalla crisi in atto che ha visto il traffico azzerarsi.



Alla luce dei quesiti posti da codesta Associazione e da taluni gestori aeroportuali, di seguito si indicano alcuni criteri in ausilio alla applicazione della indicata misura.

In merito a come debba essere calcolato l'ammontare del "canone di concessione oggetto di sospensione e di versamento posticipato", esso deve intendersi riferito alla somma degli importi dovuti a titolo di conguaglio del canone 2019 e di canone 2020 (comprensivo di prima e seconda rata).

Sempre in ordine alla esatta quantificazione del canone di concessione oggetto di sospensione e di versamento posticipato, si conferma, come si evince dalla disposizione, che l'importo sospeso relativo al canone di concessione 2020 sia quello di cui al punto 4 della Disposizione, ossia il canone "*parametrato alle WLU 2020, tenuto conto sia dei dati di consuntivo a tale data disponibili, sia delle più attendibili previsioni a tutto il 31 dicembre 2020*".

Considerata la difficoltà per i gestori di effettuare una stima attendibile dello stesso, stante la perdurante incertezza sui tempi di ripresa della domanda di trasporto aereo, nonché la difficoltà di definire l'ammontare esatto dei canoni di subconcessione *aviation*, si forniscono indicazioni sui parametri da prendere a riferimento per effettuare detta stima.

I parametri da prendere a riferimento quale stima sono quelli di seguito indicati:

- primo trimestre 2020 (dati di traffico effettivi fonte ENAC e Assaeroporti);
- aprile-maggio 2020 (dati di traffico effettivi fonte Assaeroporti 2020, salvo successive verifiche di ENAC);
- giugno-dicembre 2020 (dati di traffico 2019 fonte ENAC abbattuti del 60%, salvo successive verifiche di ENAC).

Rimane fermo che nei confronti dei titolari di sub concessione *aviation* non trova applicazione il riferimento per la determinazione della sospensione del canone alle WLU, criterio ad oggi riferibile ai soli gestori come esplicitamente fatto riferimento nella normativa di settore.

In ordine alla richiesta se la sospensione dei canoni di subconcessione *aviation* fino al 31 gennaio 2021 sia da intendersi nel senso che gli stessi non debbano essere fatturati fino a tale data, oppure se detti importi debbano comunque essere fatturati alle usuali scadenze, ma i relativi termini di pagamento debbano essere posticipati al 31 gennaio 2021, si evidenzia che, ferma restando la valutazione del gestore in linea con le disposizioni fiscali, si ritiene che i termini di pagamento debbano intendersi posticipati al 31 gennaio 2021.

Gli eventuali importi dovuti a titolo di canone di subconcessione, eccedenti tale ammontare, saranno comunque dovuti alle usuali scadenze, salvo diversi accordi tra le parti, auspicando un *favor* nei confronti della filiera degli operatori del settore, al fine di garantire la continuità e l'operatività in vista della ripresa del trasporto aereo.



In merito a quali rapporti rientrano nell'ambito delle subconcessioni *aviation* beneficiarie della sospensione, rimane fermo che vi rientrano le fattispecie indicate nelle rispettive convenzioni vigenti stipulate tra gestore e subconcessionario, fermo restando il riferimento al singolo contratto di sub concessione.

Quanto al criterio di ripartizione tra i diversi subconcessionari delle somme da sospendere e in cosa consista il principio di proporzionalità richiamato nella Disposizione, si evidenzia che una volta quantificato l'ammontare complessivo dei canoni di subconcessione da dilazionare, il riparto tra i diversi operatori debba avvenire proporzionalmente al peso del canone dovuto da ciascun subconcessionario sul totale dei canoni dovuti al gestore.

In ordine a come l'importo dei canoni di subconcessione da sospendere debba essere decurtato dalle fatture da emettere ai subconcessionari per le somme restanti eventualmente dovute alle pattuite scadenze, si rinvia ai singoli rapporti fra gestori e sub concessionario e alle norme fiscali.

È stato richiesto di sapere se fosse opportuno sospendere anche le fatture relative a canoni di affidamento di competenza di periodi antecedenti al provvedimento in esame; al riguardo si rende noto che appare opportuno sospendere i termini di pagamento dei canoni per sub concessioni *aviation* a partire dalla data del DPCM 4 marzo 2020 (da quando cioè è iniziata la fase COVID 19 che ha limitato la libera circolazione delle persone).

Appare opportuno precisare che in sostituzione della sospensione della fatturazione dei canoni di subconcessione *aviation*, il gestore aeroportuale può sottoscrivere con il subconcessionario accordi che prevedono altre forme di sostegno/mitigazione (ad esempio sconti sui canoni, ovvero sospensioni dei contratti, come peraltro già fatto da alcuni gestori aeroportuali). Anche in tali casi di accordo fra le parti al gestore è riconosciuta l'applicazione del beneficio di dilazione dei termini di pagamento di cui alla disposizione del DG dell'11 maggio 2020.

Per altro verso, si conferma che il gestore aeroportuale che non applica la sospensione della fatturazione dei canoni di subconcessione *aviation*, ovvero che non sottoscrive un accordo alternativo con il subconcessionario, dovrà effettuare il pagamento del canone concessorio (rate 2020 e conguaglio 2019 secondo l'ordinaria procedura).

Ove trovi applicazione la disposizione in esame, il gestore comunicherà all'ENAC – Direzione centrale economia e vigilanza aeroporti – entro la scadenza del 31 luglio 2020 – l'ammontare della sospensione dei canoni di sub concessione *aviation* effettuata.

Infine, con riferimento a quanto richiesto da codesta spettabile Associazione relativamente all'ammontare della polizza fideiussoria prevista dalle convenzioni a garanzia dell'obbligo di versamento del canone concessorio, nulla osta a che i gestori aeroportuali ne riducano l'ammontare, riparametrandone l'entità al minor importo previsto per il 2020 – secondo le modalità di stima sopra delineate - al fine



di operare un ulteriore contenimento dei costi che, a tutela dell'intero comparto, appare oggi senz'altro opportuno.

Cordiali saluti,

Dr. Alessio Quaranta

(Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)